



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

PICCHI FRANCO
PEC: franco_picchi@legalmail.it
Decisione 02/10/2014 14

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0024500 P-4.8.1.8.3
del 17/10/2014



10224789

FONDAZIONE ENPAM
PEC: protocollo@pec.enpam.it
Decisione 02/10/2014 14

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 02/10/2014.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notificare questo Dipartimento circa le conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art. 12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Elisa Grande)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Franco Picchi

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (E.N.P.A.M.)

FATTO

Il signor Franco Picchi, odontoiatra iscritto all'Ordine dei medici e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, nella qualità di iscritto all' ENPAM, in data 22.6.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documenti relativi alla vendita, prima della sua naturale scadenza, del titolo Irish Life & Permanent PCL (IL&P), nonché all'acquisto di quote di un fondo immobiliare, avendo motivo di ritenere che le operazioni finanziarie in questione fossero pregiudizievoli per il patrimonio dell'ENPAM.

L'istanza di accesso veniva giustificata in considerazione dell'esigenza di tutelare l'integrità della pensione dell'accidente, essendo la stessa garantita anche dal patrimonio dell'ENPAM. Essendosi formato il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor Picchi, in data 19.8.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 23.9.2014, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di accesso del dottor Picchi, in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Ente previdenziale destinatario di tale istanza, in contrasto con il disposto dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ad avviso della Commissione la circostanza che il ricorrente, in quanto odontoiatra, sia iscritto all'E.N.P.A.M., e alimenti il patrimonio dell'Ente previdenziale in questione mediante contribuzione obbligatoria, fonda la sua legittimazione ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in considerazione del suo interesse giuridicamente

rilevante ad assicurarsi che la gestione di tale patrimonio sia tale da assicurare l'adempimento dell'obbligo di corresponsione del trattamento pensionistico spettante al dottor Picchi.


La Commissione si è già espressa in senso analogo con una decisione adottata all'esito dell'adunanza del 20.4.2009, accogliendo un altro ricorso presentato dal dottor Picchi avverso il diniego opposto dall'ENPAM ad un'analogo istanza di accesso dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. ...', written over the printed text 'IL PRESIDENTE'.